



NORME SULLA CONCESSIONE DI RELIQUIE PER L'ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO

Le reliquie nella Chiesa hanno da sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione, in quanto i corpi dei Santi, destinati alla Resurrezione, sono stati sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la Beatificazione e la Canonizzazione.

L'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno custodisce *ab immemorabili* un patrimonio di inestimabile valore spirituale: reliquie che attestano l'ininterrotta presenza nella vita della Chiesa di Santi e Sante che hanno corrisposto in maniera eroica ed esemplare alla comune vocazione alla santità. Oltre a custodire i corpi dell'Apostolo ed Evangelista S. Matteo e del Sommo Pontefice S. Gregorio VII, l'Arcidiocesi custodisce anche Corpi Santi di Martiri e reliquie di beati e santi Abati, Vescovi, Re e Regine.

Premesso che:

- in data 19 giugno 2020 (cfr. Reg. Decr. 24/2020) ho costituito l'Ufficio per la Custodia delle reliquie, il quale è responsabile della custodia materiale delle reliquie, nonché di ricevere, approvando o no, le singole richieste che a diverso titolo pervengono all'Ordinario;
- che al Direttore sono affidate le seguenti deleghe: 1) la custodia e il confezionamento delle reliquie; 2) redigere e firmare i certificati di Autenticità che dovranno accompagnare tutte le reliquie della Diocesi; 3) curare e svolgere tutte le operazioni che riguarderanno il prelievo e la custodia di frammenti destinati al confezionamento di reliquie, redigendo appositi verbali che andranno conservati in Archivio; 4) le ricognizioni canoniche (cfr. *Istruzione 2017* artt. 13-20), la traslazione e i pellegrinaggi (cfr. *Istruzione 2017* artt. 31-38), chiedendo dove previsto le autorizzazioni di rito. Per questa ultima delega, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 31 § 1 dell'*Istruzione 2017*, Il Direttore è il delegato diocesano nelle operazioni di ricognizioni canoniche e custode-portatore per i pellegrinaggi di reliquie;
- intendo assicurare al popolo santo di Dio l'opportunità di edificarsi nella venerazione pubblica delle reliquie dei Beati e Santi che custodiamo in Diocesi, trovando nuovo impulso per una rinnovata stagione di fede nell'adesione a Cristo e alla sua Chiesa,

col presente Decreto stabilisco le seguenti Norme:

1. la venerazione delle reliquie è consentita dalle norme della Chiesa solo nelle chiese o cappelle di comunità parrocchiali e religiose;
2. le reliquie sono concesse per il culto pubblico (cf. can. 834 §2 del *C.J.C.*) o la dedicazione di un altare (cf. *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, capp. II e IV);
3. le reliquie sono richieste direttamente al Vescovo Diocesano (cf. can. 134 §3 del *C.J.C.*) alla cui autorità è sottoposto l'edificio di culto o altro luogo (cf. n° 1 *Norme*);
4. la richiesta va inoltrata all'Ufficio Custodia delle reliquie per iscritto in forma cartacea, accompagnata da un'autorizzazione scritta della Curia Diocesana di appartenenza. Per le richieste all'interno del territorio diocesano, queste possono essere consegnate all'Ufficio direttamente a mano, in originale. *Exceptis excipiendis* non si accolgono richieste pervenute in altra forma (es. e-mail);

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO

BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



5. per inoltrare una richiesta si utilizzerà il modello allegato (ALLEGATO). In esso deve essere specificato in quale edificio sacro o altro luogo destinato al culto, le reliquie saranno custodite e/o esposte alla venerazione dei fedeli;
6. spetta all’Ufficio Custodia delle reliquie ricevere le singole richieste che giungono alla Diocesi e, in generale, curare l’intero iter relativo a queste ultime, fino alla fase finale della concessione o diniego delle reliquie, curando l’archiviazione delle pratiche, protocollate e numerate;
7. le reliquie sono di dimensioni piccole (frammenti) e collocate in una teca metallica chiusa da filo rosso con sigillo in ceralacca dell’Arcivescovo. Nel caso di dedicazione di un altare, le reliquie concesse sono di grandezza tale da lasciare intendere che si tratti di parti del corpo umano;
8. la concessione di reliquie insigni di Beati e Santi è lasciata alla discrezionalità del Direttore dell’Ufficio, sentito il parere dell’Ordinario;
9. le reliquie concesse sono accompagnate dall’Autentica a firma e timbro del Direttore dell’Ufficio, con sigillo a secco dell’Arcivescovo e numero progressivo di protocollo. Vi è inoltre una lettera accompagnatoria con cui si “affidano” le reliquie alla custodia di chi ne ha fatto richiesta. Le reliquie richieste e concesse vanno poi presentate alla comunità durante una celebrazione liturgica o pubblica, con una nutrita partecipazione di fedeli, dando lettura della lettera accompagnatoria. La certificazione di autenticità e provenienza allegata deve essere esposta accanto o in prossimità della reliquia. Copia dell’Autentica e la lettera accompagnatoria vanno alla fine custoditi nell’Archivio;
10. le reliquie sono “affidate” alla custodia della chiesa o edificio di culto pubblico (cf. nn° 1 e 2 Norme) per cui non potranno essere alienate validamente in nessun modo, né trasferite ad altro luogo o uso diverso da quello per cui sono state concesse. Il can. 1190 del C.J.C. ricorda inoltre che: «è assolutamente illecito vendere le sacre reliquie» (§1) e che «le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica» (§2);
11. non si concedono più di tre reliquie per luogo di culto pubblico o Diocesi;
12. le richieste generiche o per la devozione personale o privata non vengono prese in considerazione;
13. per ogni altra norma non contenuta nel presente Decreto, si rimanda all’Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi “*Sanctorum Mater*” del 17 maggio 2007 e a quanto prescrive l’aggiornamento in materia definito dall’Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi “*Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione*” del 16 dicembre 2017.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 10 marzo 2021

Reg. Decr. 011/2021

Sac. Sergio Antonio Capone
Vice Cancelliere Arcivescovile



✠ ANDREA BELLANDI
Arcivescovo Metropolita